

ALLEGATO 'B'

DELL'ATTO RICEVUTO IL 11/12/2020

REP.N.25043 RACC.N.11030

STATUTO C.A.E.C. CONSORZIO ARTIGIANO EDILE COMISO SOCIETA'

COOPERATIVA

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 Costituzione

E' costituito tra gli artigiani edili ed affini un consorzio

nella forma di società cooperativa denominata:

"C.A.E.C. Consorzio Artigiano Edile Comiso Società

Cooperativa".

Il Consorzio ha sede legale in Comiso all'indirizzo quale

risulta dal Registro delle Imprese.

L'organo direttivo ha facoltà di istituire e/o sopprimere

sedi secondarie, in Italia ed all'estero, unità locali

operative quali, a titolo esemplificativo, filiali,

succursali, uffici, agenzie o unità locali comunque

denominate, ovvero di cambiare indirizzo alla sede legale

sempre nell'ambito dello stesso Comune di Comiso, mentre il

trasferimento della sede legale fuori dal Comune medesimo è

deliberato dalla Assemblea dei consorziati riunita in

sessione straordinaria.

Al Consorzio si applicano le leggi speciali in materia,

nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice

civile e, per quanto non previsto dalle norme contenute in detto titolo, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.

Il Consorzio aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed ai suoi organismi provinciali, regionali e di settore ed al sistema nazionale, regionale e territoriale dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE).

Il Consorzio, per meglio tutelare gli interessi propri e degli associati, potrà aderire ad altre associazioni di tutela e rappresentanza. Le adesioni sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 2 Durata

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, convocata nei modi e nei termini previsti al successivo art. 25.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 3 Scopo

Il Consorzio ha scopo mutualistico e non lucrativo poiché persegue l'obiettivo di ottenere, tramite la realizzazione di attività consortili, il miglioramento delle capacità produttive e del potere contrattuale delle imprese associate, favorendo l'assunzione di lavori e di contratti aventi ad oggetto le concessioni di opere e servizi,

l'esecuzione di opere, la fornitura di prodotti e/o la prestazione di servizi pubblici, il ricorso al credito, alla utilizzazione dei benefici del progresso tecnologico, al reperimento delle materie prime e delle fonti energetiche.

La gestione sociale del Consorzio è ispirata ai principi di mutualità prevalente disciplinati dagli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile.

Il Consorzio, pertanto, nel rispetto dei requisiti di legge per la mutualità prevalente osserva le seguenti prescrizioni:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore al limite massimo previsto dalla lettera a) del comma primo dell'art. 2514 c.c.;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori e/o soci cooperatori speciali in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori e/o soci cooperatori speciali;

d) l'obbligo di devoluzione in caso di scioglimento del consorzio, dell'intero patrimonio sociale, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la produzione e lo sviluppo della cooperazione.

Esso, poi, nel rispetto dei principi stabiliti per la configurazione della mutualità prevalente:

a) svolge attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi;

b) si avvale prevalentemente nello svolgimento delle sue attività, delle prestazioni lavorative dei soci;

c) si avvale prevalentemente nello svolgimento delle sue attività, degli apporti di beni e servizi da parte dei soci.

Gli amministratori ed i sindaci evidenziano, ai fini di documentare la condizione di prevalenza, nella nota integrativa al bilancio, i parametri indicativi previsti dall'art. 2513 c.c..

Nei limiti previsti da tali principi il Consorzio può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Il Consorzio si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.

Il Consorzio ispira altresì la propria condotta ai valori della legalità, ai principi che presidiano l'esercizio dell'attività imprenditoriale contro il rischio di commissione di reati, nonché al principio di correttezza verso il mercato, vietando qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di corretta e leale competizione nel settore di riferimento.

ART. 4 Oggetto

Il Consorzio svolge un'attività di servizio a favore delle imprese consorziate, regolarmente iscritte ai rispettivi albi. A tal fine si propone di:

a) operare anche per conto dei soci nella fase di ricerca ed individuazione di commesse avente ad oggetto la realizzazione di lavori edili e/o servizi nei settori di operatività del Consorzio così come definiti nel successivo art. 5 del presente Statuto;

b) assumere direttamente da Amministrazioni Statali e Internazionali, anche autonome, da Regioni, Province, Comuni, da qualsiasi Ente Pubblico nonché da qualsiasi Committente anche privato le concessioni di opere e servizi, l'appalto di lavori edili, servizi e l'esecuzione di opere e forniture di qualsiasi genere ovvero affidare i medesimi per la relativa esecuzione ai soci o a terzi.

A tal fine si prefigge l'iscrizione nell'apposita sezione separata dell'Albo delle Imprese Artigiane ed in altri Albi ed elenchi utili al raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consorzio ha per oggetto:

a) l'assunzione e lo svolgimento, sia in Italia che all'estero, sia in via diretta che in appalto, subappalto, gestione, project financing, concessione o sub-concessione, e comunque, in qualunque forma prevista dalla legge, sia che detta attività sia affidata da enti pubblici che da privati o associazioni o enti, di lavori edili e di costruzione in genere senza limitazioni di importo e di specie di opere da eseguire;

b) Il Consorzio può, senza finalità speculative e agendo

nell'interesse dei soci, stipulare contratti di appalto e in genere ogni altro contratto di gestione (project financing), concessione o sub-concessione nelle forme ammesse dalla legislazione vigente, avente per oggetto in generale l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e/o la prestazione di servizi, anche tra loro integrati, comprese le connesse attività di progettazione, gestione e manutenzione di immobili e impianti, nonché la gestione di servizi di facility management e global service e in particolare in via esemplificativa ma non esaustiva:

1) l'assunzione, l'esercizio e lo svolgimento, sia in Italia che all'estero, sia in proprio che per conto terzi, sia in via diretta che in appalto, subappalto, gestione (project financing), concessione o sub concessione, e comunque in qualsiasi altra forma che fosse consentito dalla legge, sia che detta attività sia affidata da enti pubblici che da enti, associazioni, persone fisiche o giuridiche private, di attività di edilizia e di costruzione in genere, senza limitazioni di importo, grado di importanza e di specie di lavori ed opere da eseguire;

2) servizi di facility management e global service, servizi di ottimizzazione gestione ed acquisti diretti di beni e servizi per conto terzi, servizi di consulenza gestionale, servizi di gestione proprietà immobiliare. Ai sensi del presente statuto, come previsto dalla normativa UNI con

facility management devono intendersi i servizi ausiliari

integrati resi ad una organizzazione privata o pubblica.

Con global service deve intendersi la fornitura di un

servizio completo di manutenzione e gestione in modo

imprenditoriale e con responsabilità totale anche legale del

risultato contrattuale, circa la disponibilità alla

produzione e conservazione del bene oggetto del contratto;

c) l'assunzione, la gestione, la costruzione, la

manutenzione, la ristrutturazione, il trasporto e

l'esecuzione, sia in Italia che all'estero, sia in proprio

che per conto terzi, sia in via diretta che in appalto,

subappalto, gestione (project financing), concessione o sub

concessione, e comunque in qualsiasi altra forma che fosse

consentita dalla legge, sia che detta attività sia affidata

da enti pubblici che da enti, associazioni, persone fisiche

e giuridiche private, di opere pubbliche e private, di

qualsiasi natura, genere, specie, entità, valore e grado di

importanza; la fornitura, la posa in opera, il trasporto, la

gestione, la manutenzione e la riparazione, sia in Italia

che all'estero, sia in proprio che per conto terzi, sia in

via diretta che in appalto, subappalto, gestione (project

financing), concessione o sub concessione, e comunque in

qualsiasi altra forma che fosse consentita dalla legge, sia

che detta attività sia affidata da enti pubblici che da

enti, associazioni, persone fisiche e giuridiche private, di

ogni e qualsiasi tipo di impianto, rete tecnologica od
informatica, rete ed impianto di telecomunicazioni, di
qualsiasi tipo, natura, genere, entità, specie, valore e
grado di importanza;

d) la realizzazione, la costruzione, l'installazione, la
fornitura, la posa in opera, la gestione, la manutenzione,
la ristrutturazione e la riparazione, sia in proprio che per
conto terzi, sia in via diretta che in appalto, subappalto,
gestione (project financing), concessione o sub concessione,
e comunque in qualsiasi altra forma che fosse consentita
dalla legge, sia che detta attività sia affidata da enti
pubblici che da enti, associazioni, persone fisiche e
giuridiche private, di tutti i lavori in particolare, e di
tutte le opere, ed impianti compresi, e comunque
riconducibili nell'ambito delle categorie di opere generali
e specializzate di cui all'allegato 'W' al D.P.R. 5 ottobre
2010 n. 207 e sue successive ed eventuali modificazioni ed
integrazioni, tra cui, anche se a titolo meramente
esemplificativo perché suscettibili di variazioni in ragione
di eventuali modifiche normative, le seguenti: edifici
civili e industriali; restauro e manutenzione dei beni
immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in
materia di beni culturali e ambientali; strade, autostrade,
ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane,
funicolari e piste aeroportuali e relative opere

| | |
|--|--|
| | |
| | complementari; dighe; acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere |
| | di irrigazione e di evacuazione; opere marittime e lavori di |
| | dragaggio; impianti per la produzione di energia elettrica; |
| | impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la |
| | distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e |
| | continua ed impianti di pubblica illuminazione; impianti |
| | tecnologici; opere ed impianti di bonifica e protezione |
| | ambientale; opere di ingegneria naturalistica; lavori in |
| | terra; superfici decorate di beni immobili del patrimonio |
| | culturale e beni culturali mobili di interesse storico, |
| | artistico, archeologico ed etnoantropologico; beni culturali |
| | mobili di interesse archivistico e librario; impianti |
| | idrico-sanitario, cucine, lavanderie; impianti |
| | elettromeccanici o meccanici trasportatori; impianti |
| | pneumatici e antintrusione; finiture di opere generali in |
| | materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi; finiture di |
| | opere generali di natura edile e tecnica; opere di |
| | impermeabilizzazione; impianti per la segnaletica luminosa e |
| | per la sicurezza del traffico; segnaletica stradale non |
| | luminosa; apparecchiature strutturali speciali; barriere |
| | stradali di sicurezza; barriere parasassi, fermaneve e |
| | simili; strutture prefabbricate in cemento armato; impianti |
| | di smaltimento e recupero dei rifiuti; pulizia di acque |
| | marine, lacustri, fluviali; impianti per centrali di |
| | produzione energia elettrica; linee telefoniche ed impianti |
| | |

di telefonia; componenti strutturali in acciaio; componenti per facciate continue; impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati; rilevamenti topografici; indagini geognostiche; opere strutturali speciali; impianti di potabilizzazione e depurazione; demolizione di opere; verde e arredo urbano; scavi archeologici; pavimentazioni e sovrastrutture speciali; impianti per la trazione elettrica; impianti termici e di condizionamento; armamento ferroviario: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi, impianti per la mobilità sospesa; strutture in legno; coperture speciali; sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità; interventi a basso impatto ambientale; le attività complementari per l'esecuzione di lavori pubblici quali lo sfruttamento di cave di ogni genere; lo sfruttamento di centrali d'impasto, a freddo o caldo, e cementi e lo sfruttamento in qualità di proprietario, locatore o locatario di macchine speciali destinate all'esecuzione di lavori pubblici, compresa l'attività di trasporto;

e) l'assunzione, lo svolgimento e l'esercizio di ogni e qualsiasi attività comunque connessa, utile, accessoria e complementare con l'esercizio e lo svolgimento delle attività di cui sopra e comunque utile per il perseguimento degli scopi sociali.

La Società potrà, inoltre, compiere:

1) attività di raccolta, raccolta differenziata,

preselezione, cernita, trasferimento, trasporto,

trattamento, riutilizzo, rigenerazione, recupero, riciclo,

innocuizzazione, ammasso, deposito, stoccaggio, smaltimento

dei rifiuti di ogni classificazione e morfologia, o di loro

frazioni separate, nonché di materie prime seconde, a mezzo

di contenitori, automezzi, attrezzature, impianti e

tecnologie specifici;

- attività di nettezza urbana, di igiene urbana, di igiene

ambientale (spazzamento rifiuti urbani esterni, lavaggi,

irrorazioni, disinfezioni, disinfestazioni, bonifiche,

pulizia degli arenili, etc.);

- attività di trattamento e depurazione di acque, di reflui,

di fumi e di fanghi di ogni provenienza a mezzo di impianti

e tecnologie specifici;

- costruzione e gestione, anche in regime di concessione, di

depuratori;

- costruzione e gestione, anche in regime di concessione, di

discariche;

- costruzione e gestione, anche in regime di concessione, di

impianti di compostaggio;

- attività di studio, consulenza, progettazione e intervento

nel settore ambientale (aria, acqua, suolo, rifiuti),

monitoraggio ambientale;

2) costruzione e ristrutturazione di centri preparazione

pasti, mense e di ogni altra struttura a servizio della

ristorazione;

- gestione di self-service, ristoranti, cucine, mense, bar,

pasticcerie, per scuole, ospedali, alberghi, centri termali,

Enti Pubblici e Privati;

- esercizio di caffè, snack bar, ristoranti free-flow ed

alla carta, gastronomie, centri di preparazione pasti,

confezionamento pasti, servizi di catering, servizi generali

e speciali di cucina e ristorazione;

- consegna, ritiro e riciclaggio di stoviglie monouso in

materiale plastico;

3) pulizie generali e speciali, civili, industriali,

ospedaliere e in strutture sanitarie e per industrie

alimentari, rifacimento letti, pulizie camerate, dormitori

ed alloggi collettivi, pulizie e riordino mensa;

- disinfestazione, disinfezione, derattizzazione,

defogliazione, demuscazione, scinificazione ed interventi

per la difesa dell'ambiente;

- pulizia locomotive, vetture ferroviarie, autobus, stazioni

ferroviarie, autostazioni e metropolitane, aeroporti;

- servizi di lavapiatti e stoviglie;

4) trasporti:

- trasporto merci per conto terzi, unimodale ed intermodale,

di linea nazionale ed internazionale, di raccolta e

distribuzione;

- trasporti anche robotizzati di merci e farmaci in aree

ospedaliere;

- gestione di agenzie di spedizione, doganali e di recapito

anche di valori e documenti;

- trasporto persone, con o senza autista, in forma singola e

collettiva;

- gestione linee in concessione e servizi scolastici,

sociali ed aziendali;

- esercizio dell'autotrasporto merci anche od esclusivamente

con i veicoli in disponibilità delle imprese socie o

consorziate;

- gestione e coordinamento effettivo a livello centralizzato

e in tutte le sue fasi dell'esercizio dell'autotrasporto da

parte delle imprese aderenti.

5) movimentazioni;

- servizi merci e bagagli in porti, aeroporti, interporti e

stazioni ferroviarie;

- gestione di merci per conto terzi in propri ed altrui

magazzini;

- gestione di magazzini anche a temperatura controllata, di

centri di smistamento;

- gestione di merci e farmaci in aree ospedaliere;

- distribuzione e preparazione a servizio di industrie e

reti di vendita;

- nolo mezzi meccanici ed attrezzature a servizio della

movimentazione delle merci;

6) servizi di rilevazione generale delle utenze;

- lettura contatori gas, acqua ed elettricità;

- distribuzione bollette e cartelle, studi e progettazioni

per il recupero energetico;

- agenzia di recapito;

- vuotatura e trasporto cassette postali;

- affissioni e riscossioni tributi per affissioni;

- rilevazione, gestione e riscossione di ogni e qualsiasi

genere di tributo;

- agenzie di viaggi e servizi turistici in genere;

7) gestione servizi di lavanderie, stirerie e tintorie per

ospedali, alberghi, centri termali, enti pubblici e privati;

8) servizi di vigilanza, portierato, guardiania e sicurezza,

telesicurezza, antirapina, antitaccheggio;

- servizi di guardaroba;

- fornitura sistemi di sicurezza per il telecontrollo,

antincendio, antintrusione;

- rilevazione gas, impianti di spegnimento, protezioni

sistemi EDP, consulenza per analisi rischi e applicazione

sistemi di sicurezza.

In tale ambito la società può, in via esemplificativa ma non

esaustiva, sia in Italia che all'estero, sia singolarmente

che associandosi con altre imprese, assumendo partecipazioni

societarie o, in qualunque altro modo consentito dalle leggi

vigenti, stipulare con persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e con altri enti, ogni tipo di contratto di appalto, concessione, o altre forme negoziali, nei limiti ammessi dalla legislazione, di opere, servizi o forniture per farle eseguire dai soci.

A tal fine il consorzio potrà stipulare ogni tipo di contratto di appalto, opere, servizi e forniture ed effettuare investimenti immobiliari.

Lo svolgimento in Italia ed all'estero di tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ivi comprese la prestazione e l'accettazione di avvalli, fideiussioni o altre garanzie a terzi o da terzi, che siano comunque connesse con l'oggetto sociale e finalizzate a facilitare l'accesso al credito e a facilitare e rendere più economici gli approvvigionamenti per i soci cooperatori e/o soci cooperatori speciali e ritenuti utili al consiglio di amministrazione. Sono, comunque, escluse le attività finanziarie nei confronti del pubblico e le attività riservate per legge.

Per conseguimento dei propri fini mutualistici il consorzio provvederà:

a) all'assegnazione ai soci dei lavori, servizi, opere e forniture assunte sulla base di un'equa distribuzione dei lavori e servizi;

b) alla costituzione di uffici tecnici al servizio delle

imprese consorziate, per lo sviluppo della ricerca

scientifica e tecnologica applicata, per progettazioni, per

l'acquisizione di lavori, per ricerche di mercato;

c) alla realizzazione di iniziative e impianti,

nell'interesse delle imprese consorziate, per la produzione

di semilavorati, per l'esecuzione di fasi e cicli intermedi

di lavorazione e per l'utilizzazione comune di macchinari e

attrezzature;

d) all'approvvigionamento delle materie prime occorrenti

alle imprese consorziate;

e) a realizzare corsi di formazione a favore delle imprese

consorziate e dei loro dipendenti, attività di comunicazione

e cura dell'immagine manifestazione ed eventi al fine di

orientare i consorziati verso obiettivi di miglioramento

operativo;

f) alla adozione e diffusione di marchi di qualità tra le

imprese associate;

g) a promuovere, in collaborazione con enti ed organismi,

iniziative e studi sull'industrializzazione edilizia;

h) alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o

per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale;

i) all'adozione di procedure di programmazione pluriennale

finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;

l) a partecipare ad associazioni o fondazioni a carattere

umanitario o culturale e a concorrere a costituirle quando

da tale partecipazione possa ad essa derivare una
valorizzazione della immagine o una acquisizione di meriti
sociali.

Il Consorzio potrà svolgere qualunque attività connessa o
affine a quelle elencate nel presente statuto, nonché
compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni
contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e
finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli
scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente
attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, per la sola

indicazione esemplificativa:

- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi
forma in imprese, anche estere, soprattutto se svolgono
attività affini e comunque accessorie all'attività sociale;

- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi
economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e
sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi,
il credito e gli approvvigionamenti;

- concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni e qualsiasi
altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare
l'ottenimento del credito ai soci cooperatori e/o soci
cooperatori speciali, agli enti cui il Consorzio aderisce
nonché a favore di altre cooperative;

- stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci
cooperatori e/o soci cooperatori speciali, istituendo una

sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci cooperatori e/o soci cooperatori speciali, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

Il Consorzio, nella ipotesi residuale in cui non fosse possibile per particolare contingenza affidare i lavori, i servizi o le forniture all'impresa associata, potrà provvedervi direttamente, anche al fine di rispettare gli impegni contrattualmente assunti.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI e SOCI COOPERATORI SPECIALI

ART. 5 Soci Cooperatori

Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori gli artigiani e le società tra artigiani comunque costituite, iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane, che esercitano una attività attinente o affine all'oggetto sociale.

Possono essere altresì soci cooperatori le persone fisiche o le società di qualsiasi tipo, titolari di imprese industriali di minori dimensioni così come definite dal CIPI, nonché le persone fisiche o le società di qualsiasi tipo titolari di imprese aventi scopi attinenti o affini

all'oggetto sociale del Consorzio.

Non potranno essere soci cooperatori, altresì, gli

interdetti, gli inabilitati, i falliti o coloro che abbiano

interessi contrastanti con quelli del Consorzio.

Oltre ai soci cooperatori possono essere ammessi soci

sovventori.

ART. 6 Ammissione Soci Cooperatori

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore deve

presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta

contenente:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di

nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività esercitata;

c) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere,

nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di

partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre al

sovrapprezzo eventuale deliberato dall'assemblea su proposta

del Consiglio di Amministrazione;

d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle

deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) copia del certificato di iscrizione all'albo delle

imprese artigiane o copia del certificato di iscrizione

all'albo della camera di commercio competente.

Per le società inoltre:

a) delibera di adesione adottata dall'organo deliberante;

b) atto costitutivo, statuto e ultimo bilancio approvato;

c) delibera di designazione del socio rappresentante in seno alla cooperativa;

d) certificato del tribunale attestante il libero e pieno possesso dei propri diritti;

e) certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o certificato di iscrizione alla camera di commercio competente.

Il socio cooperatore deve versare il capitale sottoscritto e la tassa di ammissione che è di misura variabile.

L'importo della tassa di ammissione, che verrà destinata ad un apposito fondo di riserva, è stabilita annualmente dall'assemblea dei soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 Soci Cooperatori Speciali

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale denominata soci cooperatori in prova in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa

Il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci cooperatori speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In particolare, potranno essere ammessi alla categoria dei soci cooperatori speciali coloro che siano in possesso dei requisiti previsti in seno al Regolamento del Consorzio.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di inserimento del socio cooperatore speciale;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nella Cooperativa e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica;

3. le azioni che il socio cooperatore speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque inferiore rispetto a quanto previsto per i soci cooperatori.

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori speciali anche in misura inferiore a quella deliberata in favore dei soci cooperatori, purché sempre in misura proporzionale alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorsi e tenuto conto del periodo di tempo trascorso dal loro inserimento nell'impresa cooperativa.

I criteri di attribuzione dei ristorni in favore dei soci cooperatori speciali saranno determinati da apposito regolamento.

Ai soci cooperatori speciali non spetta comunque

l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio cooperatore appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio cooperatore appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

I soci cooperatori speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 (Recesso) del presente statuto.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci cooperatori speciali possono decadere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 (Decadenza) del presente statuto.

La decadenza ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se deliberato tre mesi prima di questo o, se deliberato successivamente, con la chiusura dell'esercizio successivo.

I soci cooperatori speciali possono essere sospesi nei casi

previsti dall'articolo 14 (Sospensione) del presente statuto.

I soci cooperatori speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'art.14 (Esclusione) del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio cooperatore speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione essenziale che, come previsto dal Regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia positivamente superato il procedimento di verifica previsto in seno al Regolamento e rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

In tal caso, su domanda del socio, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio cooperatore all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 6 (Ammissione).

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio cooperatore speciale secondo i termini e le modalità previste dal successivo Art. 13.

Art.8 Ammissione Soci Cooperatori Speciali

Chi intenda essere ammesso a socio cooperatore speciale deve

presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione

specificando:

a) se persona fisica:

1) nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio del

richiedente, codice fiscale, partita IVA;

2) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti

dall'articolo precedente, per l'ammissione a socio

cooperatore;

3) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere,

che dovrà, comunque, essere non inferiore al limite minimo e

non superiore al limite massimo fissato dalla legge;

4) l'impegno al versamento, nei termini stabiliti dal

Consiglio di Amministrazione, delle azioni, non appena la

domanda di ammissione a socio, sarà accettata.

b) se la richiesta è fatta da società, ente o persona

giuridica, la domanda deve indicare:

1) la ragione sociale o la denominazione, la sede e

l'attività che ne forma l'oggetto, codice fiscale e partita

IVA;

2) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda;

3) l'organo sociale che autorizza la domanda e la relativa

deliberazione;

4) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere,

non inferiore al limite minimo e non superiore al limite

massimo fissato dalla legge;

5) l'impegno al versamento, nei termini stabiliti dal

Consiglio di Amministrazione, delle azioni non appena la
domanda di ammissione a socio sarà accettata.

In ogni caso l'aspirante socio cooperatore dovrà versare
alla Cooperativa l'eventuale contributo di ammissione che,

di anno in anno, il Consiglio di Amministrazione potrà
deliberare, dichiarare esplicitamente di essere a conoscenza

e di approvare lo Statuto ed il relativo regolamento
interno, accettandoli.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza
dei requisiti e delle condizioni di cui al presente articolo

e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicate dal
medesimo articolo delibera entro 60 (sessanta) giorni dalla

data di ricevimento della domanda di ammissione e stabilisce
le modalità ed i termini per il versamento delle azioni.

La delibera di ammissione deve essere comunicata
all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel

libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il
versamento del capitale secondo le modalità e nei termini

definiti nella delibera di ammissione.

La delibera di ammissione, adottata dal Consiglio di
Amministrazione, e la relativa annotazione nel libro soci,

costituiscono condizioni per l'acquisto della qualità di
socio cooperatore speciale subordinatamente al rispetto

delle condizioni ivi previste; l'esatto adempimento nel versamento del dovuto, nei termini o come richiesto, ne costituisce condizione per il suo permanere. Non adempiendo a tale obbligo entro i termini deliberati dal Consiglio di Amministrazione, al socio cooperatore speciale verrà intimato il versamento con comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata A.R. a firma del Presidente dell'organo amministrativo.

Il mancato assolvimento, nel termine assegnato di quindici giorni, è causa di esclusione da parte del Consiglio di Amministrazione oltre a quanto fissato dal presente statuto anche ai sensi degli artt. 2531 e 2533 Codice Civile.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

ART. 9 Obblighi Soci Cooperatori e Soci Cooperatori Speciali

I soci cooperatori e/o i soci cooperatori speciali sono obbligati:

- a) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a partecipare all'attività dell'impresa sociale.

ART. 10 Divieto per i Soci Cooperatori e Soci Cooperatori

Speciali

E' fatto divieto ai soci cooperatori e/o soci cooperatori speciali di iscriversi contemporaneamente ad altre

cooperative che esplicino attività identiche o concorrenti.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA ESCLUSIONE SOSPENSIONE -

Recesso, Decadenza ed Esclusione Soci Cooperatori e Soci

Cooperatori Speciali

La qualità di socio cooperatore e/o socio cooperatore speciale si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

ART. 11 Recesso Soci Cooperatori e Soci Cooperatori Speciali

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore e/o socio cooperatore speciale:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che abbia trasferito la sede della propria impresa fuori della zona in cui opera il Consorzio;
- d) che abbia cessato la propria attività.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata al Consorzio. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della

comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

In riferimento ai rapporti mutualistici tra socio e Consorzio il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 12 Decadenza Soci Cooperatori e Soci Cooperatori

Speciali

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci cooperatori e/o soci cooperatori speciali interdetti o inabilitati, nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente Statuto, di quelli che cessano l'attività o trasferiscano l'impresa fuori dalla zona di attività del Consorzio.

Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso o decadenza, limitatamente al socio cooperatore e/o socio cooperatore speciale, ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se deliberato tre mesi prima di questo o, se deliberato successivamente, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 13 Esclusione Soci Cooperatori e Soci Cooperatori

Speciali.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di

Amministrazione nei confronti del socio cooperatore e/o

socio cooperatore speciale oltre che nei casi previsti dalla

legge:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,

dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente

adottate dagli organi sociali oltre ai dettami del codice

etico e del patto di legalità;

b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di

due volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;

c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel

versamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di

eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) che, senza giustificato motivo, dopo aver comunicato la

propria disponibilità in sede di partecipazione ad una gara

di aggiudicazione rifiuti di eseguire il lavoro affidatigli

dal Consorzio relativo a tale gara;

e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di

incompatibilità previste dall'art. 9;

f) che svolga o tenti di svolgere attività contraria agli

interessi sociali;

g) che rifiuti di usufruire delle attività di servizio rese

dal Consorzio e per le quali si sia precedentemente

impegnato;

h) che venga condannato per sentenza penale irrevocabile per

reati penali infamanti;

i) quando il socio cooperatore speciale non superi positivamente il procedimento di verifica;

l) quando in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare materialmente o moralmente gli interessi della Cooperativa o delle società da questa partecipate, ad esempio rivelando ad estranei fatti e questioni attinenti ai rapporti con la Cooperativa o all'attività della stessa, oppure boicottando l'attività sociale, o fomentando dissidi tra i soci o tra questi e la Cooperativa e/o i suoi organi sociali;

m) che non effettui la comunicazione ai sensi dell'Art 14 che segue.

L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

ART.14 Sospensione Soci Cooperatori e Soci Cooperatori

Speciali

Nell'ipotesi in cui nei confronti dei soci della Cooperativa venga disposto il rinvio a giudizio per i reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo, ovvero il reato di cui all'art. 416 bis del codice penale, per i reati aggravati dalla circostanza prevista dall'art. 7 della legge 203/91 e per il reato di cui all'art. 378 codice penale contestato nell'ambito di procedimenti contro le estorsioni e la

criminalità organizzata, il Consiglio di Amministrazione

adotterà provvedimento di sospensione obbligatoria, ad ogni

effetto, dalla società, sia in riferimento alla qualità del

socio che in riferimento al rapporto commerciale.

La sospensione opererà se i superiori provvedimenti

riguarderanno: il titolare, in caso di socio ditta

individuale; il rappresentante legale e/o gli amministratori

e/o i soci, in caso di società di persone o società di

capitali o consorzi; il direttore, ove tale figura sussista.

Unitamente al provvedimento di sospensione sarà inviata al

socio una comunicazione nella quale sarà richiesta da parte

della Società di rimuovere le cause, attraverso la revoca

degli amministratori e/o le esclusioni dei soggetti

coinvolti nelle fattispecie sopra previste che consentano la

rimozione della causa sospensiva.

Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo,

fino a quando le cause che lo hanno determinato non verranno

rimosse.

In caso di condanna definitiva verrà adottata la delibera di

esclusione.

E'obbligo tassativo posto a carico del socio la

comunicazione al Cooperativa, inerente la propria posizione,

a mezzo raccomandata A/R, della conoscenza di una delle

cause di sospensione pena l'esclusione dalla Cooperativa

medesima.

ART. 15 Deliberazione in capo ai Soci Cooperatori e Soci

Cooperatori Speciali

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci cooperatori e/o ai soci cooperatori speciali destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio potranno proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

ART. 16 Diritti Soci Cooperatori e Soci Cooperatori Speciali

I soci cooperatori e/o i soci cooperatori speciali receduti, decaduti ed esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le azioni da essi sottoscritte aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazioni e ristorni eventualmente compiuti a norma del successivo art. 23 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio cooperatore e/o socio cooperatore speciale, diventa operativo, e, comunque, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante al

Consorzio fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito, deve essere eseguito entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ART. 17 Morte del Socio Cooperatore e del Socio Cooperatore

Speciale

In caso di morte del socio cooperatore e/o del socio cooperatore speciale, il diritto degli eredi al rimborso delle azioni da lui effettivamente versate si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

ART. 18 Richiesta del Socio Cooperatore e del Socio

Cooperatore Speciale

I soci cooperatori e/o i soci cooperatori speciali receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio cooperatore e/o del socio cooperatore speciale defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi indicati nel precedente art. 15.

Gli eredi del socio cooperatore e/o del socio cooperatore speciale defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni, atto notorio da cui risulti chi sono gli eredi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione a riserva legale.

ART. 19 Fondi di previdenza

In caso di recesso, decadenza o esclusione i diritti dei soci cooperatori e/o del socio cooperatore speciale e degli eredi per quelli defunti, relativamente ad eventuali fondi di previdenza, saranno definiti da apposito regolamento approvato dall'assemblea.

TITOLO V

SOCI SOVVENTORI

ART. 20 Soci Sovventori

Possono essere ammessi al Consorzio soci, denominati "soci sovventori", che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

Possono essere "soci sovventori" sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

I conferimenti effettuati dai "soci sovventori", rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al precedente art. 5.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti:

a) l'importo complessivo dell'emissione;

b) l'eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;

c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto al dividendo corrisposto ai soci cooperatori;

d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

L'ammissione del "socio sovventore" è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

A ciascun "socio sovventore" non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai "soci sovventori" deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti spettanti ai "soci cooperatori" e ai "soci sovventori".

L'esercizio del diritto di voto del "socio sovventore"

spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta

iscritto nell'apposito libro da almeno dieci (10) giorni.

Al recedente spetta il rimborso del capitale conferito al

valore nominale, eventualmente rivalutato a norma dell'art.

23 di questo statuto.

Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei "soci

sovventori" potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei

"soci cooperatori", nella misura massima consentita dalla

legge.

I "soci sovventori" persone fisiche e i rappresentanti dei

"soci sovventori" persone giuridiche possono essere nominati

amministratori. La maggioranza degli amministratori deve

comunque essere costituita da "soci cooperatori".

La trasferibilità delle azioni nominative dei "soci

sovventori" è subordinata al gradimento del Consiglio di

Amministrazione.

In caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei

"soci sovventori" hanno diritto di prelazione nel rimborso

rispetto alle azioni dei "soci cooperatori".

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di

perdite, il capitale dei "soci sovventori" sarà ridotto dopo

quello dei "soci cooperatori".

Il rapporto con i "soci sovventori" sarà disciplinato, in

conformità alla normativa vigente in materia, da apposito

regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

I "soci sovventori" sono obbligati:

1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;

2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall'articolo 2437 e seguenti del codice civile.

Ai soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni, a norma della precedente lettera d), del presente articolo.

In questo caso, come in caso di scioglimento del Consorzio, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato. Nel caso di liquidazione del Consorzio, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle azioni dei soci cooperatori.

ART. 21 Possessori Di Azioni Di Partecipazione Cooperativa

Il Consorzio, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere "azioni di partecipazione cooperativa", anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le "azioni di partecipazione cooperativa" possono essere emesse a norma di legge, per un ammontare superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Le "azioni di partecipazione cooperativa" devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti del Consorzio, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i "soci cooperatori".

All'atto dello scioglimento della società consortile cooperativa le "azioni di partecipazione cooperativa" hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle "azioni di partecipazione cooperativa", se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle

altre azioni.

La regolamentazione delle "azioni di partecipazione cooperativa" sarà disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci. I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini, previsto dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 22

Il patrimonio sociale del Consorzio è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci cooperatori e/o dei soci cooperatori speciali che è variabile ed è costituito da un numero illimitato di azioni ciascuna di valore nominale di Euro 100,00 (Euro cento);
- b) dal capitale sociale dei "soci sovventori" di cui al precedente art. 19, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 100,00 (Euro cento) destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'art. 5;
- c) dal capitale costituito dall'ammontare delle "azioni di

partecipazione cooperativa" ciascuna del valore nominale di

Euro 100,00 (Euro cento);

d) dalla riserva ordinaria, formata con le azioni degli

avanzi di gestione di cui all'art. 23, con le azioni

eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed

agli eredi dei soci defunti e con le tasse di ammissione;

e) da eventuali riserve straordinarie;

f) da qualunque liberalità che pervenisse al Consorzio per

essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi

sociali;

g) dal fondo di riserva indivisibile di cui alla legge

904/77 art. 12.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con

il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle

azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere divisi fra

i soci sia durante la vita sociale che all'atto del suo

scioglimento.

ART. 23

Le azioni sono sempre nominative e non possono essere

sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza

l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, e si

considerano vincolate a favore del Consorzio a garanzia

dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori

e/o i soci cooperatori speciali contraggono con il medesimo.

Il socio cooperatore e/o il socio cooperatore speciale che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio cooperatore e/o il socio cooperatore speciale entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie azioni ed il Consorzio deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio cooperatore e/o il socio cooperatore speciale l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

ART. 24

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la

condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la società consortile è tenuta alla presentazione del bilancio consolidato e comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto del Consorzio, entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei novanta (90) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a centottanta (180) giorni.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà segnalare le ragioni

della dilazione nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

1) una quota non inferiore al trenta per cento (30%) al fondo di riserva legale;

2) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e per lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

3) un'eventuale quota da distribuire a soci cooperatori, ai soci cooperatori speciali e sovventori e ai possessori di "azioni di partecipazione cooperativa", al quale dividendo, in misura non superiore a quanto consentito dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, ragguagliato al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato;

4) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

5) un'eventuale quota da ripartire come ristorno nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dall'ultimo comma del presente articolo;

6) quanto residua al fondo di riserva straordinaria.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il
mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali,
l'assemblea ha sempre la facoltà di deliberare che l'utile
netto residuo sia devoluto ai fondi di riserva indivisibili.
L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su
proposta dell'Organo amministrativo, in materia di ristorno
ai soci cooperatori e/o ai soci cooperatori speciali, nel
rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla
normativa vigente. Il ristorno è ripartito tra i soci
cooperatori e/o ai soci cooperatori speciali
proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi
mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti da
apposito regolamento. L'assemblea può deliberare la
ripartizione dei ristorni a ciascun socio:
a) in forma liquida;
b) mediante aumento gratuito del numero delle azioni
sottoscritte e versate.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

ART. 25

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale;
- d) l'Assemblea Speciale dei possessori delle azioni di

partecipazione cooperativa.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 26

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso

contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da

trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove,

purché nel territorio nazionale) e della data e ora della

prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata

almeno ventiquattrore dopo la prima, secondo le seguenti

modalità, alternative tra loro:

a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

almeno quindici giorni prima di quello fissato per

l'adunanza;

b) pubblicazione su uno dei seguenti quotidiani: "La

Sicilia", "Il Giornale di Sicilia", "La Gazzetta del Sud",

almeno quindici giorni prima di quello fissato per

l'adunanza;

c) avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la

prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima

dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità

l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano

presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e

la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di

controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva

comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti

degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in

aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma,

usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio

diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle

assemblee.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno

entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio

sociale, secondo quanto previsto nel precedente articolo 23

per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio

di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta

richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da

trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che

esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci

cooperatori aventi diritto al voto.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro

sessanta (60) giorni dalla data della presentazione della

richiesta.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per

argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge,

su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto

o di una relazione da essi predisposta.

ART. 27

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche il bilancio preventivo;
- 2) determina il periodo di durata del mandato ed il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e provvede alle relative nomine e revoche;
- 3) determina l'eventuale misura dei gettoni di presenza da corrisondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 4) nomina, se obbligatorio per legge e se ritenuto comunque opportuno, i componenti il Collegio Sindacale, elegge tra questi il presidente e fissa i compensi loro spettanti, delibera l'eventuale revoca;
- 5) conferisce e revoca, sentito il Collegio Sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex articolo 2409 quater del codice civile, secondo quanto previsto nel successivo art. 36 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- 6) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
- 7) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409 bis c.c., se nominato;

8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal Consiglio di Amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia delibera l'esclusione del socio;

9) adotta le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 5 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di "azioni di partecipazione cooperativa";

10) delibera su tutti gli altri soggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sostituzione e determinazione dei poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ART. 28

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

ART. 29

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano o per divisione, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

ART. 30

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci cooperatori che risultano iscritti nel libro dei "soci cooperatori" da almeno tre mesi, ed i "soci sovventori" che risultano iscritti nel libro dei soci sovventori da almeno dieci giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Per le assemblee nelle quali hanno diritto al voto anche i soci cooperatori speciali, quest'ultimi potranno esercitare il diritto qualora siano decorsi tre mesi dalla data di iscrizione nel libro dei soci e siano in regola con i versamenti dovuti alla cooperativa

Ciascun "socio cooperatore" ha un solo voto qualunque sia

l'importo delle azioni sottoscritte.

Ciascun "socio sovventore" avrà diritto ad un numero di voti differenziato a seconda dell'ammontare del conferimento apportato, così come previsto dal regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Il "socio sovventore" persona giuridica delegherà all'assemblea propri rappresentanti che dovranno produrre delega scritta dell'organo che li ha nominati.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare non più di un altro socio. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

La Lega Nazionale delle cooperative, la Confederazione nazionale dell'Artigianato e le loro articolazioni periferiche regionali e provinciali cui la cooperativa aderisce, potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto al voto.

ART. 31

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione

o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente

o da persona designata dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da un notaio.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell' avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Salvo l'osservanza di diverse ed inderogabili disposizioni di legge, hanno diritto di intervenire all'assemblea, nei termini di legge, tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 32

Il Consiglio di Amministrazione si compone da tre (3) a sette (7) consiglieri.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'Assemblea dei soci; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio

della loro carica.

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Spetta all'assemblea determinare gli eventuali gettoni di

presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio

Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi

membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a

carattere continuativo, in favore della società.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il

Presidente ed il Vice Presidente, può delegare,

determinandole nella deliberazione, parte delle proprie

attribuzioni ad uno degli amministratori oppure ad un

comitato esecutivo. In ogni caso non potranno essere oggetto

di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del

codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di

recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono

sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui

al presente articolo, ove nominati, curano che l'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla

natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al

Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, se

nominato, con la periodicità di centoventi (120) giorni sul

generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile

evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.

Quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in consiglio siano fornite

informazioni relative alla gestione della società. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, è fatta a mezzo lettera da spedirsi, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto

ricevimento (ad esempio fax, posta elettronica), non meno di tre giorni dall'adunanza e, nei casi urgenti, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di

ventiquattro ore, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati.

L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi

dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di

collegamento a distanza, a norma del successivo comma.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono

svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, alle

seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il

Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno

alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi

ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b. che sia consentito al Presidente della riunione di

ascertare l'identità degli intervenuti, regolare lo

svolgimento della riunione, constatare e proclamare i

risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di

verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla

discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti

all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o

trasmettere documenti.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza

degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono palesi, sono invece segrete quando ciò sia

richiesto anche solo da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci ed amministratori o il direttore oppure loro parenti od affini fino al terzo grado.

La parità di voti importa la reiezione della proposta.

Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all'articolo 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta (90) giorni dal Collegio

Sindacale, dagli amministratori assenti o dissenzienti;

possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni

lesive dei loro diritti.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del

bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella

relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i

criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento

dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle

determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi

soci.

ART. 33

In caso di mancanza di uno o più amministratori, il

consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art.

2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre

costituita da soci cooperatori nominati dall'assemblea.

ART. 34

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la

rappresentanza e la firma sociale. Il presidente perciò è

autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da

privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo,

rilasciandone liberatoria quietanza.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori

alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a

qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in

qualsiasi grado di giurisdizione.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 35

Il Collegio Sindacale, qualora nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

ART. 36

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo

comma, codice civile.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta (90) giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il Collegio Sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.

Può altresì, previa comunicazione al presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I Sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 del codice civile può essere promossa da almeno un decimo dei soci.

CONTROLLO CONTABILE

ART. 37

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il Collegio Sindacale, ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Nel caso di società di revisione i requisiti di eleggibilità, compatibilità e qualificazione professionale previsti dal presente articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis del codice civile, l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI

PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

ART. 38

L'assemblea speciale dei possessori delle "azioni di partecipazione cooperativa", per la quale valgono, ove compatibili, le norme fissate per le assemblee ordinarie dei soci, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei possessori di titoli nominativi.

L'assemblea, in particolare:

- delibera in materia di rappresentante comune, di

pregiudizio dei diritti ed, in genere, circa gli interessi

della categoria;

- delibera sulla costituzione di un eventuale proprio fondo

per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e

sul relativo rendiconto;

- esprime annualmente un parere motivato sullo stato di

attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e di

ammodernamento.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e

chiederne estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei

soci con facoltà impugnativa; deve provvedere all'esecuzione

delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli

interessi comuni dei possessori delle azioni di

partecipazione cooperativa nei rapporti con la società

consortile.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 39

Il Consorzio si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento, gli

amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una

corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del Registro

delle Imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento del

Consorzio o deliberato lo scioglimento dello stesso,

l'assemblea, con le maggioranze previste per le
modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto,
disporrà in merito a:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento
del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui
spetta la rappresentanza della società consortile;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la
liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare
riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di
essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di
essi; gli atti necessari per la conservazione del valore
dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio,
anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere
tutti gli atti utili per la liquidazione del Consorzio.

Il Consorzio potrà, in qualunque momento, revocare lo stato
di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa
di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le
maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e
dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle
deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di
liquidazione hanno diritto di recedere.

In caso di scioglimento del Consorzio vi è l'obbligo di
devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi

mutualistici per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione, dedotti nell'ordine:

a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e i dividendi eventualmente maturati;

b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;

c) il rimborso delle azioni versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 40

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci cooperatori riuniti in assemblea.

ART. 41

Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 21, 23 e 38 sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme, del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

F.to FORTUNATO BIAGIO N.Q.

F.to MARIA SCIFO NOTAIO